REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile.

Chiarimenti sull'approvazione del regolamento edilizio comunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte Al Presidente della Città metropolitana di Torino Ai Presidenti delle Province della Regione Piemonte Loro Sedi

A seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale 28 novembre 2017, n. 247–45856 per il recepimento dell'intesa tra il Governo, le regioni e i comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo e l'approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale, giungono a questo Assessorato numerosi quesiti in merito ai limiti posti dall'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) alla potestà deliberativa dei consigli comunali;

per comodità, si riporta di seguito l'articolo 38 citato, evidenziando il comma 5:

Art. 38. Consigli comunali e provinciali

- 1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico.
- 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
- 3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- 4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
- 5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
- 6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
- 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

In particolare, viene chiesto quale sia l'estensione da riconoscere alla nozione di "atti urgenti ed improrogabili" al fine di evitare eventuali contenziosi e, soprattutto, a chi competa la valutazione circa la loro qualificazione come tali e, quindi, la loro adozione dall'organo consiliare dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

In proposito, va precisato che l'esistenza dei presupposti per procedere alla deliberazione come urgente ed improrogabile deve essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale, tenendo conto che elementi costitutivi della fattispecie richiesta sono individuabili in scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Amministrazione che deriverebbe dal ritardo nel provvedere.

Pertanto, quando l'esercizio del potere decisionale dell'organo consiliare chiamato a deliberare non può essere rinviato né può essere limitato dalla norma stessa, ovvero se l'organo è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate sul se e sul quando, deve essere chiaro che è necessario procedere comunque.

Talora è stata ammessa la legittimità di atti adottati nel periodo in esame anche in mancanza di un termine perentorio per la loro adozione, purché corredati di adeguata motivazione; valga l'esempio della deliberazione di adozione di una variante al piano regolatore generale ritenuta sufficientemente motivata dall'esigenza di evitare gravi danni al paesaggio o all'assetto urbanistico.

Ora, venendo al caso concreto, si chiede da più parti se la deliberazione per l'approvazione del regolamento edilizio da parte del Consiglio comunale possa essere adottata anche da organi consiliari in scadenza per l'approssimarsi delle elezioni per il loro rinnovo, ovvero, come recita la disposizione sopra riportata "dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali", ammettendo l'atto di approvazione del regolamento edilizio comunale, appunto, nel novero di atti urgenti e improrogabili.

In proposito, risulta chiaramente che l'approvazione della deliberazione comunale relativa al regolamento edilizio è prevista in origine dall'intesa sottoscritta da Governo, regioni e comuni; a seguito di ciò, la Regione Piemonte ha espressamente normato tale adempimento comunale apponendo il termine entro cui provvedere al 3 luglio c.a., ovvero 180 giorni dalla pubblicazione della deliberazione regionale di recepimento dell'intesa sul bollettino ufficiale regionale. Le conseguenze, per i comuni che non provvedono nel termine del 3 luglio, sono di pesanti criticità e incertezze per la gestione dell'attività edilizia.

Pertanto, tutti gli aspetti qui evidenziati fanno ritenere che la deliberazione comunale per l'approvazione del regolamento edilizio sia atto urgente o, quanto meno, improrogabile; la sua adozione da parte del Consiglio comunale è assolutamente giustificabile anche nel periodo di cd. "gestione solamente dell'attività ordinaria", ovvero successivamente alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

L'Assessore Alberto Valmaggia